

Le operazioni intracomunitarie

Particolare attenzione va posta alle operazioni intracomunitarie che possono interessare sia la movimentazione delle merci che le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario .

Perché si possa parlare di operazioni intracomunitarie, relativamente alle **merci**, occorre essere in presenza dei seguenti elementi:

- *soggettivo*: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
- *oggettivo*: l'operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
- *territoriale*: la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.

Occorre prestare molta attenzione a quest'ultimo aspetto poiché, l'Amministrazione finanziaria si è espressa numerose volte circa l'obbligo di fornire, in caso di controllo, prova della consegna dei beni nel territorio del cliente UE; il documento ritenuto idoneo a dimostrare l'uscita del bene dal territorio italiano è il **CMR**, firmato per presa in carico dal corriere e **controfirmato a destinazione dal cliente**. È importante ricordare che, l'onere della prova dell'uscita dei beni dal territorio italiano grava sul cedente il quale, in caso di controllo e in assenza di documentazione probatoria, rischia il mancato riconoscimento della "non imponibilità" dell'operazione con relativo recupero dell'imposta.

In mancanza di uno dei presupposti sopra evidenziati, verrebbero a mancare le condizioni per applicare la non imponibilità dettata dall'art. 41 del DL 331/93, con conseguente applicazione dell'IVA nazionale.

Tali operazioni si considerano **cessioni intracomunitarie di beni** e pertanto, non imponibili in Italia ai sensi dell'art. 41 del DL 331/1993, quando:

- sono compravendite a titolo oneroso e le merci vengono trasportate o spedite nel territorio di altro Stato membro dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto;
- trattasi di cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari, e che non hanno optato per l'applicazione della stessa;
- sono cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, in altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

Chi ha effettuato un'operazione intracomunitaria non imponibile deve emettere una fattura senza imposta, con l'indicazione:

- della dicitura "non imponibile" e l'eventuale annotazione della relativa norma comunitaria o nazionale;
- del numero di identificazione IVA attribuito al committente UE;

Dal 01/01/2013, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, emessa ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 46, comma 2, D.L. 331/93) e andrà annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (art. 47, comma 4, D.L. 331/93).

Si considerano invece **acquisti intracomunitari di beni** assoggettati al regime IVA italiano (imponibilità IVA, esenzione, ecc..), le operazioni che:

- avvengono a titolo oneroso, tra un cedente soggetto passivo in altro Stato membro e un acquirente soggetto passivo in Italia (entrambi iscritti al Vies), con l'introduzione fisica dei beni nel territorio nazionale;

Pur in presenza dei presupposti su individuati non si può parlare di acquisti intracomunitari nei seguenti casi specifici:

- introduzione di beni nel territorio dello Stato, in un deposito IVA;
- introduzione nel territorio dello Stato di beni per lavorazione o riparazioni o manipolazioni usuali, nel caso in cui gli stessi al termine della lavorazione siano spediti fuori dal territorio in cui è avvenuta la lavorazione;
- utilizzo temporaneo dei beni per l'esecuzione di prestazioni di servizi in Italia da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello stato;
- acquisto di impianti o macchinari con installazione in Italia di beni da parte del fornitore o per suo conto;
- l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale o di energia;
- acquisto di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato dell'esenzione quale piccola impresa.

Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizio ricevute, la relativa fattura senza imposta, emessa dal cedente o prestatore UE, deve essere numerata e integrata dal committente italiano, indicando gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché l'ammontare dell'imposta.

Le fatture emesse dal fornitore intra-Ue, ricevute dal cessionario residente senza aggravio d'imposta, devono essere numerate, integrate e annotate distintamente nel registro delle vendite e, contestualmente, nel registro degli acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93).

Con riferimento alle **prestazioni di servizi** la normativa italiana di recepimento della **Direttiva Comunitaria 2008/8/CE** ha chiarito, ai fini dell'applicazione dell'IVA, il concetto di territorialità; infatti al fine di determinare la tassazione occorre fare riferimento ai soggetti che intervengono nell'operazione e alla committenza, viene pertanto superato il criterio collegato al luogo di effettivo svolgimento della prestazione. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall'**art. 44 Direttiva IVA**).

Di contro, i servizi generici prestati a persone fisiche o resi a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da

soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall'**art. 45 Direttiva IVA**).

Le prestazioni di servizio intracomunitarie si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione del servizio o, se precedente, al pagamento del corrispettivo/emissione della fattura; le prestazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Il prestatore/cedente nazionale ha l'onere di verificare l'esattezza del numero d'identificazione IVA e dei dati comunicati dalla sua controparte, tramite consultazione della banca dati Vies: per far ciò è possibile accedere al sito dell'Agenzia delle entrate e, tra i servizi offerti senza registrazione, scegliere la verifica delle partite Iva comunitarie. La fattura emessa dal prestatore nazionale di un servizio c.d. generico, dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972.

Esistono infine alcuni servizi c.d. in deroga, per i quali occorre applicare l'IVA del Paese nel quale la prestazione viene svolta, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR 633/1972 (ad esempio prestazioni di servizio relativi a beni immobili, servizi di ristorazione, fornitura di alloggi nel settore alberghiero, etc.).

Novità sul tema

Cassazione: Detraibile l'IVA anche in presenza di violazioni formali della contabilità
"L'applicazione del meccanismo d'inversione contabile nell'ipotesi di acquisti intracomunitari comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al cessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso, allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto dalla legge" (Cass. n.14767 del 15 luglio 2015)

Schemi di trasmissione dei dati per l'adesione al MOSS

Il provvedimento del 23 aprile 2015 presenta gli schemi da compilare e da trasmettere all'Agenzia per aderire al MOSS e per presentare la dichiarazione Iva riepilogativa trimestrale

- [Provvedimento n°56191 del 23 aprile 2015 - Agenzia delle entrate](#)

MOSS: nuove funzionalità operative

Dal 1°aprile al 20 aprile i soggetti registrati al MOSS trasmettono la dichiarazione IVA relativa al I trimestre 2015, anche in assenza di operazioni, e versano l'eventuale imposta risultante

- [Comunicato Agenzia del 30 marzo 2015](#)

Cessioni intra-Ue di beni esenti IVA e detrazione dell'imposta assolta dal fornitore Ue

La Corte Ue è stata chiamata a esprimersi in merito alla corretta applicazione dell'IVA nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di beni considerati d'interesse generale per la collettività, a tutela dei quali la direttiva comunitaria ha previsto l'esenzione dall'applicazione dell'imposta

- [Sentenza Corte di Giustizia Europea del 26 febbraio 2015 - Cause riunite C-144/13, C-154/13, C-160/13](#)

Acquisto di beni da soggetto passivo UE con rappresentante fiscale IT

Con la Risoluzione n.21/E del 20 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate torna ad affrontare la corretta modalità di registrazione di un acquisto di beni da soggetto non residente con rappresentante fiscale italiano per il quale, l'imposta dovrà essere assolta dal committente nazionale tramite l'applicazione del reverse charge

- [Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015](#)

Iscrizione al Vies: i chiarimenti forniti con la Circolare 31/E

La Circolare 31/E riepiloga le novità dettate dall'art. 22 del D.Lgs 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13/12/2014. la verifica della mancata presentazione degli elenchi Intra, su quattro trimestri consecutivi, opera dal momento di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, essendo perciò ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore dello stesso

- [Circolare 31/E Agenzia delle entrate](#)

Iscrizione al VIES: nuove modalità operative

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°2014/159941, recante disposizioni in merito alle modalità operative per l'inclusione e l'esclusione dei soggetti passivi Iva dalla banca dati VIES. In sede di dichiarazione di inizio attività il contribuente esercita l'opzione e l'iscrizione ha effetto immediato. L'esclusione ha effetto dopo 60 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia

- [Art.22 DLgs 175/2014](#)
- [Provvedimento Agenzia n°2014/159941](#)

Moss, il nuovo portale telematico per l'Iva del commercio elettronico

Dal 1 ottobre 2014 sarà possibile registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate per evitare che i fornitori siano obbligati a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuano le operazioni Iva.

- [Comunicato Stampa 17 giugno 2014](#)

Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

- [Direttiva CE 28 novembre 2006 n.112](#)
- [Direttiva CE 12 febbraio 2008 n.8](#)

Casi e questioni

- [Prova di avvenuta movimentazione: chiarimenti dell'Agenzia](#)

Norme Correlate

- [Art. 44 DPR IVA 633/72](#)
- [Art. 45 DPR IVA 633/72](#)